

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07563/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7563 del 2022, proposto da Cosmo Italy S.r.l. n. q. di Gestore del Complesso Monumentale di Donnaregina, Museo Diocesano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Mollo in Roma, via Carlo Mirabello 36;

contro

Ministero della Cultura (Già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), non costituito in giudizio;

nei confronti

Mtec Italia S.r.l., Mondomostre S.r.l., Dialoga di Marchesin Flavia & C Sas, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento del MIBACT – Direzione Generale Musei – Servizio II –

Sistema Museale Nazionale, del 17.02.2021, avente ad oggetto “Avviso pubblico del 14 dicembre 2020, n. 931, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 18 novembre 2020, n. 527. - Nota del Museo Diocesano di Napoli prot. 3170 del 16 febbraio 2021. - Comunicazione di rigetto.”;

-b) della Comunicazione del MIBACT – Direzione Generale Musei – Servizio II – Sistema Museale Nazionale, del 05.02.2021, avente ad oggetto “Avviso pubblico per ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 18 novembre 2020). Preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10-bis, legge del 7 agosto 1990, n. 241”;

-c) del Decreto MIBACT n. 527/2020 del 18/11/2020, nella parte in cui, all'art. 2 comma 8, prevede che “...il contributo di cui al presente decreto non è cumulabile con il contributo destinato al sostegno dei musei e dei luoghi di cultura non statali dal decreto ministeriale 26 giugno 2020, a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183 comma 2 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020”;

-d) del Decreto MIBACT n. 931 DG-MU|14/12/2020 recante “Avviso pubblico per ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto- legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte.” nella parte in cui, all'art. 6 comma 4, prevede che “...il contributo di cui al presente Avviso non è cumulabile con il contributo destinato al sostegno dei musei e dei luoghi di cultura non statali dal decreto ministeriale 26 giugno 2020, a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183 comma 2 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020”;

-e) del Decreto MIBACT n. 568/2020 del 07/12/2020;

-f) del provvedimento, di estremi e contenuto ignoti, recante l'elenco delle domande

ammesse al contributo di cui all'Avviso pubblicato con il Decreto MIBACT N. 931 DG-MU|14/12/2020;

-g) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi, per quanto di ragione, 1) il Decreto MIBACT n. 297 del 26/06/2020; 2) il Decreto MIBACT DG-MU|07/08/2020|DECRETO 580 recante “Rettifica relativa all'Avviso pubblico per il riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 26 giugno 2020”); 3) il Decreto MIBACT DG-MU|07/08/2020|DECRETO 581 recante “Avviso pubblico per il riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 26 giugno 2020)”); 4) il provvedimento recante l'elenco delle domande ammesse al contributo di cui all'Avviso pubblicato con il Decreto MIBACT DG-MU|07/08/2020|DECRETO 581.

per il consequenziale riconoscimento del diritto del ricorrente:

1) in caso di accoglimento della domanda di annullamento dell'art. 2 comma 8 del D.M. 527/2020 e dell'art. 6 comma 4 dell'Avviso approvato con Decreto n. 931 del 14.12.2020, all'ottenimento del ristoro di cui al DM 527/2020 e Avviso 931/2020 in cumulo con il contributo di cui al DM 297/2020 e relativo Avviso n. 581/2020;

2) in subordine, nel caso di accoglimento unicamente della domanda di annullamento del provvedimento del 17.02.2021, alla ammissione al ristoro di cui al DM 527/2020 e Avviso n. 931/2020 e relativa possibilità di optare tra tale ristoro ed il contributo di cui al DM 297/2020 e Avviso 581/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

CONSIDERATO che con sentenza n. 1365/2022 del 7 febbraio 2022 la Sezione ha

accolto la domanda di annullamento del provvedimento Mibact (Direzione generale Musei, Servizio II, Sistema museale nazionale) del 17.2.2021, avente a oggetto “Avviso pubblico del 14 dicembre 2020, n. 931, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 18 novembre 2020, n. 527 - Nota del Museo Diocesano di Napoli prot. 3170 del 16 febbraio 2021 - Comunicazione di rigetto”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza breve n. 4303/2022 del 30 maggio 2022, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata, rimettendo la causa al primo giudice, statuendo che il processo di primo grado avrebbe dovuto svolgersi in contraddittorio con tutti i beneficiari del contributo di cui al decreto n. 326, pubblicato il 12 aprile 2021, e statuendo, altresì, che “spetterà al giudice di primo grado decidere, nella pienezza del contraddittorio, se l’elenco degli ammessi: i) debba equipararsi ad un «provvedimento» recante la graduatoria definitiva di una «procedura concorsuale» (un atto quindi che consegue ad una valutazione più ampia rispetto a quelle compiute in sede di adozione della *lex specialis* e dei successivi atti endoprocedimentali), con conseguente applicazione del consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui la mancata tempestiva impugnativa della graduatoria di merito comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il provvedimento di esclusione della medesima procedura; ii) oppure debba qualificarsi come atto meramente ricognitivo delle risultanze istruttorie eseguite in attuazione della legge e del decreto ministeriale, con la conseguenza che (fermo restando la necessità di integrare il contraddittorio) non sussisteva l’onere di impugnazione dello stesso, in quanto l’eventuale annullamento dell’atto di esclusione avrebbe comunque comportato l’automatica caducazione dell’atto finale;”;

VISTO l’atto in riassunzione ex art. 105 c.p.a., tempestivamente notificato in data 16 giugno 2022 e depositato in data 30 giugno 2022;

VISTA l’istanza depositata in data 5 luglio 2022, con cui la società ricorrente chiede l’accoglimento della richiesta di notifica ex art. 41 comma 4 c.p.a., da

effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso e del relativo provvedimento autorizzatorio, in uno all'elenco dei controinteressati;

RITENUTO, in adempimento di quanto statuito dal giudice di appello, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi a beneficiare del contributo da cui la parte ricorrente è stata esclusa;

RITENUTA l'opportunità che l'adempimento in parola avvenga con le modalità e nei termini riportati di seguito:

a) entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web della Cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti indicati nella sentenza breve del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4303/2022 del 30 maggio 2022, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio.

RITENUTO di fissare sin d'ora la data della pubblica udienza in cui il ricorso sarà trattato;

CONSIDERATO che la trattazione della causa dovrà avvenire da parte di un

Collegio diverso da quello che ha assunto la sentenza n. 1365/2022 del 7 febbraio 2022, annullata con rinvio;

RILEVATO che il Collegio che ha pronunciato la sentenza n. 1365/2022 era composto dal Pres. Donatella Scala, Mario Alberto Di Nezza, Cons. relatore ed estensore, Cons. Marco Bignami;

RILEVATO che la Sezione, composta da cinque magistrati, non ha un numero sufficiente per comporre altro Collegio;

RITENUTO, pertanto, di mandare al Presidente della Sezione Seconda per l'individuazione di un magistrato che possa integrare il Collegio che deciderà sul ricorso;

P.Q.M.

- dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;

-fissa per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 15 novembre 2022;

- manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Sezione Seconda al fine di quanto specificato pure in parte motiva e alle altre parti del giudizio.

Così deciso in Roma il giorno 6 luglio 2022.

**Il Presidente
Donatella Scala**

IL SEGRETARIO